

## Delibera n° 683

Estratto del processo verbale della seduta del  
**29 aprile 2019**

**oggetto:**

DPCM 502/1995. DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRETTORI GENERALI E DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVI, SANITARI E DEI SERVIZI SOCIOSANITARI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
<b>Riccardo RICCARDI</b>	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
<b>Sergio Emidio BINI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Sebastiano CALLARI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Tiziana GIBELLI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Alessia ROSOLEN</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Stefano ZANNIER</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Barbara ZILLI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

**Gianfranco ROSSI**      Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

## **Visti**

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*);
- la legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 (*Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico <<Burlo Garofolo>> di Trieste e <<Centro di riferimento oncologico>> di Aviano*);
- la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (*Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale*);

## **Premesso** che:

- l'articolo 3 bis, comma 8 del d.lgs. 502/1992, statuisce che il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa;
- il D.P.C.M. del 19 luglio 1995, n. 502 (*Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere*), come modificato dall'art. 1 del DPCM del 31 maggio 2001, n. 319, introduce specifiche disposizioni di dettaglio in materia e, in particolare:
  - all'articolo 1, comma 5, qualifica il volume delle entrate di parte corrente dell'ente, il numero degli assistiti e di posti letto ed il numero di dipendenti dell'azienda sanitaria, quali parametri a cui correlare il trattamento economico del direttore generale, che non può comunque superare la somma di Lire 300.000.000, pari a Euro 154.937,07;
  - all'articolo 2, comma 5, stabilisce che la Regione definisca il trattamento economico omnicomprensivo del direttore sanitario e del direttore amministrativo;
- l'articolo 5, comma 5 della l.r. 14/2006 statuisce, tra l'altro, che il trattamento economico riconosciuto al direttore generale degli IRCCS è disciplinato dalle norme statali e regionali in vigore per le aziende sanitarie regionali;

**Richiamata** la deliberazione giunta n. 55 del 17 gennaio 2014, che reca la disciplina del trattamento economico dei direttori generale, amministrativo e sanitario degli enti del servizio sanitario regionale, così come integrata dalla deliberazione del 21 dicembre 2018, n. 2427, che individua il trattamento economico dei commissari e vicecommissari straordinari, nominati ai sensi della l.r. 27/2018;

**Dato atto** che, alla data odierna, gli enti del servizio sanitario regionale sono:

- a) Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
- b) Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste (ASUITS);

- c) Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana – Isontina" (AAS2);
- d) Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine (ASUIUD);
- e) Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli" (AAS3);
- f) Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" (AAS5);
- g) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste (IRCCS BURLO);
- h) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano (IRCCS CRO);

**Rilevato** che le modifiche istituzionali ed organizzative da ultimo intervenute con la legge regionale n. 27/2018 hanno determinato trasferimenti di funzioni e competenze nell'ambito del servizio sanitario regionale aventi riflessi sull'organizzazione e sulla gestione di tutti gli enti del servizio sanitario;

**Ritenuto**, quindi, necessario un aggiornamento della classificazione degli enti del servizio sanitario regionale, ai fini della determinazione del compenso delle figure apicali che saranno preposte agli stessi;

**Precisato** che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 ed 11 della l.r. n. 27/2018, entro l'1 gennaio 2020, al termine del processo di riordino dell'assetto istituzionale ed organizzativo degli enti servizio sanitario regionale, quest'ultimo sarà costituito dai seguenti soggetti:

- a) Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
- b) Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO);
- c) Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI);
- d) Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC);
- e) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste (IRCCS Burlo);
- f) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano (IRCCS CRO);

**Atteso** che la direzione strategica degli enti anzidetti sarà costituita come di seguito indicato:

- a) Azienda regionale di coordinamento per la salute: direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e direttori di struttura individuati nel relativo atto aziendale;
- b) Azienda sanitaria Friuli Occidentale e Aziende sanitarie universitarie: direttore generale, dal direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore dei servizi sociosanitari;
- c) Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico: direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e dal direttore scientifico;

**Considerato**, pertanto, opportuno graduare il trattamento economico degli organi di vertice in parola correlandolo alla diversa complessità di gestione delle singole aziende, in ossequio alla normativa vigente;

**Ritenuto**, quindi, di classificare i predetti enti in diverse fasce in relazione alla complessità che ne caratterizza la gestione;

**Rilevato** che, ai fini del presente provvedimento, gli enti del Servizio sanitario regionale possono essere suddivisi in due macro categorie e, precisamente: a) aziende sanitarie e aziende sanitarie universitarie et b) istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

**Ritenuto** opportuno valorizzare la complessità di gestione di ciascuna delle categorie anzidette individuando dei parametri specifici ai sensi del DPCM 502/1995 innanzi citato;

**Considerato** che il volume delle entrate di parte corrente ed il numero dei dipendenti sono indicatori idonei ad evidenziare il livello di complessità gestionale delle aziende sanitarie e sanitarie universitarie;

**Rilevato** che il volume delle entrate di parte corrente ed il numero dei dipendenti sono strettamente e necessariamente correlati ai seguenti fattori e, precisamente: a) numero dei posti letto et b) numero degli assistiti;

**Ritenuto**, quindi, di utilizzare il numero dei posti letto e quello degli assistiti quali parametri per la classificazione delle aziende sanitarie;

**Evidenziato**, altresì, che l'Azienda regionale di coordinamento per la salute si distingue dalle restanti aziende sanitarie che operano sul territorio regionale in quanto:

- ha caratteristiche peculiari e strategiche all'interno del livello di governo del Servizio sanitario regionale nel suo complesso;
- le sue funzioni, così come individuate dalla l.r. 27/2018, sono di alta complessità e travalicano quelle affidate agli altri enti del Servizio sanitario regionale;
- svolge compiti sovraordinati, strumentali, strategici e/o di coordinamento degli altri enti del servizio sanitario nel loro complesso, in via diretta o indiretta, garantendone il funzionamento e, per effetto di un tanto, si pone al servizio dell'intero bacino di utenza del servizio sanitario regionale;

**Considerato**, inoltre, che il numero di posti letto è un indicatore idoneo ad evidenziare la dimensione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e la loro complessità;

**Rilevato** che, anche a fronte delle indicazioni nazionali, gli attuali sistemi sanitari devono perseguire una diminuzione dei posti letto negli ospedali, cui tuttavia è spesso correlato un aumento della complessità gestionale e dell'attività programmatoria, al fine di assicurare gli stessi livelli di assistenza alla cittadinanza, nell'ambito del sistema sanitario regionale;

**Considerato** che, per effetto dell'applicazione della disciplina introdotta dalla l.r. 27/2018 e della conseguente riorganizzazione del Servizio sanitario regionale, il numero degli enti che lo compongono sarà ridotto, con conseguente diminuzione del numero delle figure apicali preposte agli stessi;

**Rilevato** che i nuovi enti che comporranno la compagine del Servizio sanitario regionale saranno tendenzialmente caratterizzati da un ambito di competenza più ampio rispetto a quello che era sotteso alle aziende pre-esistenti;

**Ritenuto**, per le motivazioni innanzi esposte, di raggruppare gli enti del servizio sanitario regionale in due fasce di livello decrescente di complessità gestionale da identificare, rispettivamente, con le lettere A et B, precisando che per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sulla base di quanto innanzi considerato, il parametro di riferimento è esclusivamente il numero di posti letto:

<b>Assistiti</b>	<b>Posti letto</b>	<b>Fascia</b>
≥ 300.000	≥ 650	A
< 300.000	< 650	B

**Ritenuto**, per i motivi sopra esposti, di stabilire che il trattamento economico riconosciuto al direttore generale preposto al singolo ente sia determinato in relazione alla fascia di appartenenza dello stesso secondo la seguente corrispondenza:

- Fascia A: Euro 154.937,07
- Fascia B: Euro 140.000,00

**Accertato** che, sulla scorta dei dati relativi ai parametri innanzi indicati in possesso della Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità, gli enti del servizio sanitario regionale ricadono nelle fasce innanzi individuate secondo lo schema infra riportato e che, a tanto, consegue l'attribuzione ai rispettivi direttori generali dei compensi lordi indicati a margine:

Azienda regionale di coordinamento per la salute	A	154.937,07
Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI)	A	154.937,07
Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC)	A	154.937,07
Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO)	A	154.937,07
IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste	B	140.000,00
IRCCS "Centro di Riferimento Oncologico" di Aviano	B	140.000,00

**Considerato** che l'attività del direttore amministrativo, sanitario e sociosanitario è complementare a quella del direttore generale e, pertanto, viene remunerata sulla base del trattamento economico riconosciuto a quest'ultimo;

**Ritenuto** di determinare il compenso del direttore amministrativo, sanitario e sociosanitario nella misura dell'80% (ottanta per cento) del trattamento economico base del rispettivo direttore generale, nel rispetto della normativa vigente ed innanzi menzionata;

**Precisato** che i trattamenti economici annui definiti innanzi sono caratterizzati dai seguenti aspetti:

- sono omnicomprensivi ed includono le spese sostenute dai direttori per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle rispettive funzioni;

- con riguardo ai direttori generali a) viene integrato con il rimborso delle eventuali spese di viaggio - ancorché con partenza e/o arrivo nel luogo di residenza o di dimora - vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni in sedi diverse rispetto a quella dell'ente a cui sono preposti, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di prima fascia; et b) può essere integrato da una quota annua, stabilita con deliberazione della Giunta regionale, entro la misura massima del 20% (venti per cento), sulla base della valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi, fissati annualmente dalla Regione con gli atti di programmazione e nel rispetto di quanto previsto dal protocollo d'intesa tra Regione ed Università, ove applicabile;

- con riguardo ai direttori amministrativo, sanitario e sociosanitario a) viene integrato con il rimborso delle eventuali spese di viaggio - ancorché con partenza e/o arrivo nel luogo di residenza o di dimora - vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni in sedi diverse rispetto a quella dell'ente a cui sono preposti, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del servizio sanitario nazionale; et b) può essere integrato da una quota annua entro la misura massima del 20% (venti per cento) dello stesso, sulla base della valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi, fissati annualmente dal direttore generale e misurati mediante appositi indicatori;

- sono posti a carico del bilancio dell'ente al quale il direttore viene preposto;

### **Ritenuto**

- di individuare sin d'ora la fascia in cui saranno inseriti gli enti, che costituiranno la compagine del servizio sanitario regionale ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 ed 11 della l.r. n.27/2018, entro l'1 gennaio 2020 al termine del processo di riordino dell'assetto istituzionale ed organizzativo degli enti servizio sanitario regionale;

- di far decorrere gli effetti della presente determinazione del trattamento economico dalla nomina dei direttori generali dei rispettivi enti individuati dall'articolo 3 della l.r.27/2018 e di stabilire che il nuovo trattamento economico troverà applicazione anche agli incarichi di direttore generale in essere alla data di avvio completo del nuovo assetto istituzionale del servizio sanitario regionale;

- di escludere l'applicazione della presente rideterminazione ai contratti dei commissari e vicecommissari straordinari a cui continua ad applicarsi la disciplina di cui alla deliberazione giuntale n. 2427/2018;

**Precisato** che nel caso di recesso anticipato dell'ente pubblico contraente, di cui all'articolo 11 degli schemi tipo di contratto degli organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale, approvati giusta delibera di Giunta regionale n. 2358 del 14 dicembre 2018, qualora il periodo residuo del rapporto contrattuale sia inferiore a dodici mesi, l'indennità di due dodicesimi del trattamento

economico annuo lordo di base è ricalcolata in due dodicesimi del periodo residuo del predetto rapporto;

**Tutto ciò premesso** la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, all'unanimità

### **DELIBERA**

1. gli enti del servizio sanitario regionale sono classificati in due fasce di livello decrescente di complessità gestionale da identificare, rispettivamente, con le lettere A et B, precisando che per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico il parametro di riferimento è esclusivamente il numero di posti letto:

<b>Assistiti</b>	<b>Posti letto</b>	<b>Fascia</b>
≥ 300.000	≥ 650	A
< 300.000	< 650	B

2. il trattamento economico riconosciuto al direttore generale preposto al singolo ente del servizio sanitario regionale è determinato in relazione alla fascia di appartenenza dello stesso secondo la seguente corrispondenza:

- Fascia A: Euro 154.937,07
- Fascia B: Euro 140.000,00

3. sulla base dei parametri indicati al punto 1 e della corrispondenza individuata al punto 2, gli enti del servizio sanitario regionale ricadono nelle fasce A et B secondo lo schema infra riportato e, a tanto, consegue l'attribuzione ai rispettivi direttori generali dei compensi lordi indicati a margine:

Azienda regionale di coordinamento per la salute	A	154.937,07
Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI)	A	154.937,07
Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC)	A	154.937,07
Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO)	A	154.937,07
IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste	B	140.000,00
IRCCS "Centro di Riferimento Oncologico" di Aviano	B	140.000,00

4. il compenso del direttore amministrativo, sanitario, socio sanitario è determinato nella misura dell'80% (ottanta per cento) del trattamento economico del rispettivo direttore generale;

5. il trattamento economico di cui al punto 2 può essere integrato da una quota annua, stabilita con deliberazione della Giunta regionale, entro la misura massima del 20% (venti per cento), sulla base della valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dalla Regione con gli atti di programmazione e nel rispetto di quanto previsto dal protocollo d'intesa tra Regione ed Università, ove applicabile;

- 6.** il trattamento economico di cui al punto 4 può essere integrato da una quota annua entro la misura massima del 20% (venti per cento) dello stesso, sulla base della valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi, fissati annualmente dal direttore generale e misurata mediante appositi indicatori;
- 7.** nel caso di recesso anticipato dell'ente pubblico contraente, di cui all'articolo 11 degli schemi tipo di contratto degli organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale, approvati giusta delibera di Giunta regionale n. 2358 del 14 dicembre 2018, qualora il periodo residuo del rapporto contrattuale sia inferiore a dodici mesi, l'indennità di due dodicesimi del trattamento economico annuo lordo di base è ricalcolata in due dodicesimi del periodo residuo del predetto rapporto;
- 8.** gli oneri economici continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli Enti del servizio sanitario regionale;
- 9.** la rideterminazione del trattamento economico come specificato al punto 3 decorrerà dalla nomina dei direttori generali dei rispettivi enti individuati dall'articolo 3 della l.r.27/2018 e troverà applicazione anche agli incarichi di direttore generale in essere alla data di avvio completo del nuovo assetto istituzionale del servizio sanitario regionale;
- 10.** la rideterminazione del trattamento economico come specificato al punto 3 non si applica ai contratti dei commissari e vicecommissari straordinari a cui continua ad applicarsi la disciplina di cui alla deliberazione giuntale n. 2427/2018.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE